

La VOCE dei DATORI di LAVORO

Anno XI - n° 3 (78) • luglio-agosto-settembre 2012

# NOTIZIE

# ASSINDATOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO  
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICENZIATO PER LA  
STAMPA IL 23/8/2012

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA  
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 nazionale@assindatolf.it www.assindatolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO  
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE AL 70% ROMA  
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

## LAVORO IRREGOLARE

### NUOVE PESANTI SANZIONI, MA È POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO

**I**l Consiglio dei Ministri, in data 6 luglio 2012, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 2009/52/CE in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Con le nuove disposizioni vengono di molto inasprite le sanzioni per coloro che hanno alle loro dipendenze lavoratori clandestini. All'interno del decreto legislativo è stata inserita una **disposizione transitoria** al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi, **con un ravvedimento operoso**, alla nuova normativa

ed evitare così di incorrere in sanzioni più gravi. Il periodo in cui il datore di lavoro può ravvedersi decorre **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012**.

*segue a pag. 4*

**ENTRO IL 10 OTTOBRE  
VERSAMENTO DEI  
CONTRIBUTI INPS**

Scade mercoledì 10 ottobre il termine utile per il pagamento dei contributi Inps, relativi al terzo trimestre 2012. Gli importi dei contributi sono quelli indicati nella tabella pubblicata a pag. 2.

## RIFORMA FORNERO

### DIMISSIONI O RISOLUZIONE CONSENSUALE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

**L**a riforma del lavoro (Riforma Fornero), entrata in vigore il 18 luglio 2012, tra l'altro, prevede

nuove disposizioni pensate per scoraggiare le "dimissioni in bianco", ossia le dimissioni fatte firmare al lavoratore al momento dell'assunzione senza alcuna apposizione di data. La *ratio* della norma, che si condivide, non trova però, a nostro avviso, equivalente efficacia nel settore domestico, poiché il datore di lavoro può licenziare *ad nutum* il prestatore di lavoro e non ha alcun interesse ad abusare del foglio firmato in bianco; forse sarebbe stato opportuno prevedere un'apposita esclusione dal campo di applicazione.

La norma, invece, non prevede specifiche esclusioni e quindi anche il settore domestico è **sottoposto a questa normativa**. E' però necessario distinguere tra i commi dell'articolo 4 della L. 92/2012 (Riforma Fornero).

*segue a pag. 2*

## QUESTO L'INASPIMENTO DELLE SANZIONI

**I**l 6 luglio 2012 il Consiglio dei Ministri ha recepito la **Direttiva Comunitaria n. 2009/52/CE**, che introduce, oltre al divieto di impiegare cittadini il cui soggiorno è irregolare – già previsto dalla normativa italiana – norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto. In particolare **si aggiungono sanzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste**.

**La normativa in vigore** (art. 22, comma

12 del T.U. sull'Immigrazione) **prevede per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato, la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.**

A seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria, sono state inserite delle aggravanti e le suddette **pene vengono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori impiegati:**

- sono più di 3;
- sono minori in età non lavorativa;
- sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

A carico del datore di lavoro si prevede poi una **sanzione amministrativa accessoria il cui importo è commisurato al costo medio del rimpatrio**.

*segue a pag. 4*

## REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne  
Responsabile di redazione: Dario Lupi  
Coordinatrice: Teresa Benvenuto

Hanno collaborato a questo numero: Teresa Benvenuto, Antonella Berriola D'Alessio, Valentina Carone Fabiani, Annamaria Fiorilla, Dario Lupi, Paola Mandarinini, Fausta Daniela Petrarolo, Michele Vigne

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma

Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07

Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

**IN QUINTA PAGINA  
UN SERVIZIO SULLA  
DELEGAZIONE DI  
TREVISO**

DALLA PRIMA PAGINA

## RIFORMA FORNERO: LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

**Il comma 16 dell'art. 4**, - che sostituisce il comma 4 dell'art. 55 del T.U. in materia di tutela della maternità - prevede la convalida presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni della lavoratrice in gravidanza, della lavoratrice/lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino o del minore adottato o in affidamento.

Tale comma si applica tenendo conto delle limitazioni previste nel settore domestico in materia di tutela della maternità.

**I comma 17 e seguenti dello stesso art. 4** prevedono la convalida **in tutti gli altri casi di dimissioni e di risoluzione consensuale**.

La riforma prevede, per ottemperare alle disposizioni contenute nel comma 17 e seguenti, due possibilità:

- la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale presso la Dtl o presso il Centro per l'impiego;
- la dichiarazione di conferma, firmata dal lavoratore, in calce alla ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata nel nostro caso all'Inps.

Consigliamo ai datori di lavoro di preferire la seconda modalità, ovvero quella che consiste nel far apporre alla comunicazione di cessazione del rapporto una dichiarazione mediante la quale il lavoratore confermi la propria volontà, seguita dalla data e dalla firma e conservata agli atti, per essere esibita in caso di richiesta ispettiva o controversia.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore, a se-

guito della cessazione, non proceda alla convalida o alla sottoscrizione, in quanto non più reperibile, come previsto all'art.4, comma 19, il datore di lavoro dovrà inviargli, **entro trenta giorni**, una lettera raccomandata A.R., con la quale invita lo stesso ad apporre di suo pugno una dichiarazione di conferma.

Il lavoratore è tenuto a rispondere **entro 7 giorni** dalla ricezione, trascorsi i quali le dimissioni o la risoluzione consensuale si intendono perfezionate.

### IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

*Presidente:* Dott. Renzo Gardella

*Vice Presidenti:* Ing. Lelio Casale, Dott. Andrea Zini

*Segretario:* Dott.ssa Teresa Benvenuto

*Consiglieri:* Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli.

*Tesoriere:* Comm. Michele Vigne

*Revisori dei conti:* Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

## NUOVE NORME PER L'AUTOCERTIFICAZIONE

**F**ino al primo gennaio 2013 il "T.U. sulla documentazione amministrativa" non si applica alla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, così come precisano il Ministero dell'Interno e quello della Pubblica Amministrazione e la semplificazione con la Circolare congiunta n.3 del 17 aprile 2012. Ciò significa che i cittadini extracomunitari, quando presentano un'istanza inerente il permesso di soggiorno e/o il ricongiungimento familiare, **non possono autocertificare fatti, stati o qualità personali** accertabili dalle autorità italiane competenti. Gli uffici pubblici addetti al rilascio di tali certificati, in questi casi, sono tenuti ad apporvi la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".

Sempre nella stessa Circolare si afferma che il **certificato di idoneità abitativa**, previsto dall'art. 29 del T.U. sull'immigrazione, anche se non espressamente rientrante in fatti, stati o qualità personali, non può essere sostituito da un'auto-certificazione, poiché trattasi di un'attestazione di conformità tecnica finalizzata ad accertare che l'alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato (tale disposizione viene ribadita dal Ministero dell'Interno con la Circ. n. 3462 del 21 maggio 2012).

Le norme del "T.U. sulla documentazione amministrativa" si applicano invece al procedimento relativo all'acquisizione della cittadinanza, poiché non rientra nei procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all'immigrazione.

## TABELLA CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI: ANNO 2012

Retribuzione oraria Effettiva e Contributi di assistenza contrattuale	Contributo orario con CUAF (fra parentesi la quota a carico del lavoratore)	Contributo orario senza CUAF* (fra parentesi la quota a carico del lavoratore)
<b>Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali:</b>		
- Retribuzione oraria effettiva da €0 a €7,54	1,40 (0,34)	1,41 (0,34)
- Retribuzione oraria effettiva oltre €7,54 fino a €9,19	1,58 (0,38)	1,59 (0,38)
- Retribuzione oraria effettiva oltre €9,19	1,93 (0,46)	1,94 (0,46)
<b>Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali**:</b>	1,02 (0,24)	1,02 (0,24)
Per tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dalla loro durata:		
- Contributo di assistenza contrattuale (cod. F2)***	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)

\* Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro

\*\* gli importi contributivi della quarta fascia:

- sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta;

- vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

\*\*\* Il versamento del contributo di assistenza contrattuale (codice F2) è obbligatorio per contratto. È condizione indispensabile per poter accedere, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, alle prestazioni della CAS.SA.COLF.

L'importo del versamento dovrà essere determinato moltiplicando € 0,03 per le ore per le quali si versano i contributi obbligatori.

## ASSEMBLEA ANNUALE DEL'ASSOCIAZIONE

**CONFERMATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**L'** 8 giugno scorso si è svolta a Roma l'assemblea annuale di Assindatcolf, nell'ambito della quale sono stati riconfermati il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti dell'Associazione.

Il Consiglio è costituito dall'Avv. Corrado Sforza Fogliani, dall'Avv. Giorgio Spaziani Testa, dal Dott. Renzo Gardella, dall'Ing. Lelio Casale, dal Comm. Michele Vigne, dal Dott. Ivo Amendolagine, dal Cav. Tiziano Casprini, dal Rag. Elio Fico, dall'Ing. Armando Fronduti, dal Dott. Lamberto Londini, dal Dott. Dario Lupi,

dal Sig. Stefano Rossi, dal Dott. Andrea Zini e dall'Avv. Michele Zippitelli. Revisori dei conti effettivi sono il Dott. Dario Dal Verme, il Dott. Maurizio Guglielmi ed il Dott. Paolo Babbo.

Con una riunione successiva, tenutasi il 19 giugno 2012, il Consiglio ha provveduto, come da disposizioni statutarie, al rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione per il triennio 2012-2014. Il Dott. Renzo Gardella è stato confermato nella carica di Presidente, l'Ing. Lelio Casale e il Dott. Andrea Zini Vice Presidenti ed il Comm. Michele Vigne Tesoriere.

**DUE ISTANTANEE SUI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

*Il tavolo della presidenza*



*I delegati*

**PER CONOSCERCI**

- ci si può rivolgere alla più vicina Sezione Assindatcolf (vedi indirizzo a pag. 8 del notiziario);
- ci si può rivolgere alla Sede Nazionale, in Via della Vite, 32 - 00187 Roma;
- si può telefonare al numero verde: **800.162.261**;
- si può inviare un fax al numero: **06.69.79.71.07**;
- si può inviare una e-mail all'indirizzo: **nazionale@assindatcolf.it**
- si può consultare il nostro sito internet: **www.assindatcolf.it**

**AGENZIA DELLE ENTRATE  
TESSERA SANITARIA E  
CODICE FISCALE DAL  
2 LUGLIO IN RETE**

**A** partire dal 2 luglio 2012 l'Agenzia delle Entrate offre la possibilità a chiunque abbia subito il furto o abbia smarrito la Tessera Sanitaria o il tesserino del Codice Fiscale, o più semplicemente sia in possesso di un tesserino deteriorato dall'usura o comunque illeggibile, di richiederne il duplicato on line.

Basta collegarsi al sito internet:

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

I cittadini che non sono già abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia devono accedere all'area "Servizi senza registrazione", inserire il codice fiscale o i dati anagrafici ed indicare alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

I dati inseriti devono essere corretti e congruenti con quelli presenti nel *database* dell'Agenzia.

Occorre indicare, inoltre, la motivazione della richiesta del duplicato, specificando se si tratta di furto, smarrimento o sostituzione tecnica.

I cittadini che sono già abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia possono accedere all'area "Servizi Telematici" e richiedere non solo il duplicato della Tessera Sanitaria standard e del tesserino del codice fiscale, ma anche il duplicato della Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), dotata di microchip per gli accessi sicuri in rete, distribuita ad oggi nel Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, l'Agenzia delle Entrate invierà il duplicato della tessera direttamente a casa del titolare.

## DALLA PRIMA PAGINA LAVORO IRREGOLARE NUOVE SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Potranno accedere a tale procedura i datori di lavoro - italiani, comunitari o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo - che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, occupino irregolarmente lavoratori extracomunitari da almeno tre mesi e continuino ad occuparli. Di seguito riportiamo i punti fondamentali del ravvedimento operoso.

- Il rapporto di lavoro deve essere instaurato a tempo pieno, tranne che per i lavoratori domestici per i quali è previsto un contratto di almeno 20 ore settimanali.
- I lavoratori stranieri devono dimostrare, attraverso un documento amministrativo, la propria presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011.

- La dichiarazione di emersione potrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfetario di €1.000,00.

- Non sono ammessi alla procedura di regolarizzazione i datori di lavoro che hanno già presentato domanda di emersione o richiesta di nulla osta al lavoro nell'ambito del decreto flussi senza poi provvedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla relativa assunzione. Neppure sono ammessi quei datori che negli ultimi cinque anni risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. **Le limitazioni non riguardano solo i datori, ma anche quei lavoratori irregolari espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 del c.p.p.** Vengono inoltre esclusi i lavoratori che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Nella bozza del Decreto Interministeriale, di prossima pubblicazione, contenente istruzioni sulle modalità operative, sono stabiliti tra l'altro i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'accesso alla procedura di regolarizzazione: non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo composto da più persone conviventi. Non è previsto alcun requisito reddituale per la regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all'assistenza di un datore di lavoro non autosufficiente.

Per la stipula del contratto di soggiorno sarà lo Sportello Unico per l'Immigrazione a convocare le parti, una volta verificata l'ammissibilità della dichiarazione ed acquisito il parere della Questura e della Direzione provinciale del lavoro.

Con la sottoscrizione del contratto di sog-

giorno vengono assolti anche gli obblighi della comunicazione obbligatoria di assunzione all'Inps.

**INVIATE LE VOSTRE E-MAIL A  
segreteria@assindatcolf.it**

## DALLA PRIMA PAGINA L'INASPIMENTO DELLE SANZIONI

Inoltre al fine della **determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale** - è prevista una **presunzione di almeno 3 mesi della durata del rapporto** di lavoro irregolare.

Si introduce anche una **preclusione ad ottenere il nulla osta al lavoro per i datori di lavoro che abbiano riportato nei cinque anni precedenti una condanna per reati connessi allo sfruttamento del lavoro, ovvero all'occupazione di lavoratori irregolari e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.**

Nell'ipotesi di sfruttamento lavorativo, **allo straniero che denuncia il datore di lavoro e cooperi nel procedimento penale, è rilasciato per motivi umanitari un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi o per il tempo necessario alla definizione del procedimento penale.**

### REGOLARIZZAZIONE 2012

## DECALOGO PER I DATORI INTERESSATI

**C**on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.109/2012, si ripete l'operazione compiuta nel 2009, quando fu previsto per la prima volta il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e si volle dare ai datori di lavoro la possibilità di sanare la loro posizione irregolare.

Il testo del decreto contiene alcune regole che rendono la norma di difficile elusione e faranno emergere situazioni irregolari già in atto, evitando l'emersione di rapporti fittizi, creati *ad hoc* all'ultima ora.

Già il richiedere una documentazione proveniente da organismi pubblici attestante la presenza dello straniero irregolare in Italia dal 31 dicembre 2011 circoscrive l'ambito di applicazione dell'emersione alle persone effettivamente presenti in Italia da quasi un anno. Inoltre, l'esclusione dei datori di lavoro che abbiano già effettuato le procedure di ingresso tramite flussi annuali o l'emersione del 2009 senza, però, poi aver provveduto alla definizione della pratica con la firma del contratto o con la successiva assunzione, renderà il ravvedimento fruibile solo dai datori di lavoro che, loro malgrado, abbiano fatto ricorso a manodopera irregolare.

Per aiutare il datore di lavoro a verificare se è in possesso dei requisiti per accedere alla procedura e per seguirne le tappe fondamentali, è stato predisposto il seguente breve decalogo.

Il datore di lavoro deve:

- avere, alla data del 9 agosto 2012, alle proprie dipendenze da almeno tre mesi

il lavoratore irregolare;

- aver portato a buon fine precedenti regolarizzazioni, se effettuate;
- non aver riportato condanne negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- avere un reddito annuo imponibile non inferiore a € 20.000 (in caso di un nucleo familiare composto da un solo soggetto) oppure non inferiore a 27.000 (in caso di nucleo composto da più persone conviventi);
- richiedere al lavoratore un documento in corso di validità (ad es.: passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio);
- richiedere al lavoratore una documentazione attestante la sua presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 (ad es.: visto di ingresso o certificato rilasciato dal SSN);
- accertarsi che il lavoratore non si trovi in uno dei casi di inammissibilità alla procedura previsti dall'art. 5 comma 13 del D.Lgs n. 109/2012;
- pagare tramite F24 il contributo forfetario di €1.000,00;
- dal 15 settembre al 15 ottobre inviare con modalità telematiche la domanda di emersione;
- al momento della convocazione, esibire allo Sportello Unico tutta la documentazione inserita nella domanda di emersione (es. dichiarazione dei redditi, passaporto, ecc).

## DELEGAZIONI IN VETRINA

# L'EXPLOIT DI TREVISO

**L**a Delegazione di Treviso ha registrato in questo ultimo anno una crescita di proporzioni veramente eccezionali. È migliorata la qualità dei servizi, è stata curata l'attività promozionale e il numero degli associati è notevolmente cresciuto.

Abbiamo voluto intervistare la Signora Antonella Aceti, che è stata l'artefice di questo esemplare risultato.

**Signora Aceti, il delegato è sempre stata lei o ha ereditato la carica da altra persona?**

La sezione di Treviso è stata costituita nell'ottobre 1996, ma io sono stata nominata delegato provinciale di Assindatcolf il 24 ottobre 2006, ereditando la carica da altre persone.

**Nell'attività della sua sezione prevale il servizio di consulenza o il servizio di amministrazione del personale?**

Nella sezione di Treviso prevale il servizio di amministrazione del personale; il socio preferisce affidare completamente a noi la



*Il palazzo dove ha sede l'associazione*

MAV trimestrale per il versamento dei contributi INPS, nonché per tutti gli adempimenti necessari affinché il rapporto di lavoro domestico instaurato si svolga nel rispetto della normativa vigente.

**La sezione è sempre disponibile o riceve su appuntamento?**

Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Solo per comodità e per evitare lunghe attese, preferiamo fissare un appuntamento con l'associato quando dobbiamo esaminare i documenti per una nuova as-

sunzione o predisporre il conteggio che normalmente ci viene richiesto in merito ai costi totali del personale (stipendi, contributi INPS e CAS.SA.COLF, trattamento di fine rapporto); il socio ci chiede spesso di conoscere nel dettaglio le norme del C.C.N.L. che regolano il rapporto di lavoro domestico.

**Incontra particolari difficoltà per la concorrenza di altre associazioni datoriali, di organizzazioni sindacali e patronati?**


Altre associazioni datoriali, non specifiche come la nostra, organizzazioni sindacali e patronati presenti nel territorio, creano una forte concorrenza all'organizzazione che rappresento, ma ciò mi incentiva; sarà sicuramente necessario continuare a lavorare con impegno e professionalità, nonché fornire agli associati le attenzioni che meritano; ritengo che l'impegno profuso in questi ultimi anni, che ha portato ad un notevole incremento delle iscrizioni, sia la prova dell'apprezzamento che i datori di lavoro domestico riservano ad Assindatcolf. La concorrenza fa bene al mercato!

**Può parlarci del movimento di crescita degli associati della sua provincia, in percentuale?**

Da quando sono stata nominata delegato Assindatcolf, nel 2006, e fino a giugno del 2012 l'incremento dei soci è stato del 400%.

**ASSINDATCOLF  
SEZIONE DI TREVISO  
RIVIERA GARIBALDI 19  
TEL. 0422.591043**

gestione della posizione del proprio dipendente, sia per l'espletamento della pratica di assunzione, che per l'elaborazione mensile della busta paga, del bollettino



# È OPERATIVA LA MANOVRA COSIDDETTA "ANTIBADANTE"

**C**on apposita Circolare l'INPS fornisce le istruzioni per la riduzione delle pensioni ai superstiti.

La disposizione, che decorre dal 1° gennaio 2012, si applica nei casi in cui sia stato contratto un matrimonio ed uno dei contraenti sia di età superiore ai 70 anni, vi sia una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni ed il matrimonio sia durato per un periodo di tempo inferiore a dieci anni (cfr. Notizie Assindatcolf n. 4/2011).

Se il matrimonio è durato almeno 10 anni non si opererà alcuna riduzione ed il superstite percepirà la pensione di reversibilità per intero (ovvero al 60% di quanto spettava al *de cuius*), se il matrimonio, invece, è durato per un numero di anni inferiori a 10, sarà computata una riduzione del 10% per ogni anno (ed esempio 9 anni di matrimonio daranno diritto al 90% della pensione di reversibilità).

Unica eccezione all'applicazione della

norma e quindi della riduzione è costituita dal caso in cui vi siano figli minori, studenti o inabili.

## LA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE 2009

**U**n'importante sentenza della Corte Costituzionale (n. 172 del 6 luglio 2012), ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art.1-ter, comma 13, lett. c, del D.L. 1° luglio 2009, n.78, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Ogni caso deve, quindi, essere valutato dalla Pubblica Amministrazione, che deve considerare la pericolosità del soggetto, senza che intervenga alcun automatismo.

## L'EXPLOIT DI TREVISO

*segue dalla 5ª pagina*

**Ritiene che le tariffe sindacali previste dal vigente CCNL siano in linea con le tariffe di mercato nella zona di Treviso?**

Nei rapporti con lavoratori conviventi le tariffe sindacali sono, in linea di massima, allineate a quelle di mercato. Viceversa, nei rapporti di lavoro ad ore, le tariffe contrattuali vengono ritenute troppo elevate, soprattutto nei casi di contratti con orario settimanale di 40 ore o di lunga durata e in quelli di assistenza alla persona.

**Qual'è il rapporto tra colf e badanti?**

Da un esame delle posizioni attualmente in corso, ho appurato che il 47,50% dei rapporti di lavoro sono instaurati con collaboratori generici, le cosiddette "colf", mentre il 52,50% si riferisce ai contratti per assistenza alla persona, sia autosufficiente che non autosufficiente; la maggior parte della seconda tipologia di lavoratori riguarda sicuramente l'assistenza agli anziani.

**Le consta che vi sia molto lavoro irregolare?**

Sicuramente sì, specialmente nei rapporti di lavoro con un limitato numero di ore settimanali.



**CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI  
COMODATO REGISTRATI: NON È  
PIÙ DOVUTA LA COMUNICAZIONE  
"CESSIONE DI FABBRICATO".**

Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati – sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo – per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato (nota anche come "denuncia di P.S." o come "denuncia antiterrorismo"), prevista da un provvedimento del 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore a un mese. La registrazione del contratto, infatti, "assorbe" l'obbligo in questione. (Cn. 07/12)

**USUFRUTTO E LOCAZIONE.** *"Nel caso di consolidazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, le locazioni di questi concluse (ha detto la Cassazione - sent. n. 11602/2011, inedita) non possono protrarsi oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, ai sensi della norma di cui all'art. 999 cod. civ., la quale realizza un equo temperamento tra il diritto del nudo proprietario e quello del conduttore, al quale è così assegnato un congruo termine per reperire altro immobile, e prevale sulla disciplina di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392".* (Cn. 07/12)

**BENE CONDOMINIALE, MUTAMENTO DI DESTINAZIONE.**

*"Qualora un bene oggetto di proprietà condominiale subisca – in base ad apposita delibera assembleare – un mutamento di destinazione tale da farne cessare la qualità condominiale, al medesimo non si applicheranno più le norme concernenti la disciplina dei beni comuni del condominio, bensì quelle della comunione ordinaria, in base alle quali ciascun partecipante può cedere ad altri il suo diritto di comproprietà; ne consegue che, ove la vendita di quel bene sia stata stipulata soltanto da uno o più ma non da tutti i comproprietari, si determina non la nullità bensì l'inefficacia relativa del negozio, che non può, pertanto, essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma solo dalla parte acquirente, che è l'unica titolare dell'interesse a che il bene indiviso sia venduto per l'intero e che può anche scegliere di riconoscere validità al contratto di trasferimento di singole quote di proprietà".* Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 8092/2011, inedita). (Cn. 07/12)

## PATTO PER L'ASSISTENZA

**D**a anni si chiede una riforma del sistema di assistenza alle persone disabili, con interventi pratici, riguardanti sia i servizi alla persona, sia l'indennità di accompagnamento. Il sistema attuale rimane lontano dal rispondere in modo adeguato ai bisogni esistenti.

Su queste premesse il Nna (network non autosufficienza) chiede di attivare un "patto per la non autosufficienza" con Stato, Regioni, e Comuni, da sottoscrivere entro l'autunno. In tale patto si dovrebbero porre come obiettivi chiave: l'introduzione dei livelli essenziali dei servizi, ovvero assistenza domiciliare adeguata e garanzia di presenza di strutture residenziali in tutte le Regioni; informazioni, orientamento e consigli alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie da parte di operatori formati. Tutto ciò con uno stanziamento iniziale da parte dello Stato di 400 milioni di euro annui, lo stesso importo stanziato per il Fondo nazionale per la non autosufficienza e abolito nel 2011.

A ciò si chiede di aggiungere la modifica dell'indennità di accompagnamento sul modello europeo: ossia graduare l'importo secondo il bisogno di assistenza e le condizioni economiche, con la previsione di un incentivo economico quando l'indennità viene utilizzata per il pagamento delle assistenti alla persona dotate di adeguata formazione.

# SENZA CASA, SENZA COLF E SENZA CONTRIBUTI

“**L**a Terra trema nell'Italia del Nord. Sette morti e decine di feriti”; così titolava l'articolo del 20 maggio 2012 della Repubblica, all'indomani della prima di una lunga serie di scosse del terribile terremoto che ha messo in ginocchio un'intera regione. Ma non bastavano i danni provocati materialmente dal terremoto; oltre al danno, infatti, anche la beffa... Molte famiglie dopo aver perso la propria casa, ed in casi ancora più drammatici i propri familiari, hanno perso anche la badante che, vista la situazione, ha deciso di andarsene, lasciando sui due piedi persone bisognose di assistenza.

Così molte famiglie si sono rivolte ai Patronati per richiedere aiuto ed, in alcuni casi, l'indennità di accompagnamento. I Patronati hanno risposto sollecitamente e hanno organizzato camper dove poter ricevere le persone in difficoltà. Insomma un vero e proprio “Pronto soccorso del lavoro a 360”, così racconta Davide Parmeggiani, direttore regionale Inas Emilia, in un'intervista rilasciata su Bologna 2000 lo scorso otto giugno; Parmeggiani continua dicendo che “tra gli assistiti del Patronato, molti sono stranieri che chiedono come fare per avere un contributo per tornare a casa o per far partire moglie e figli, ma per tutti c'è solo molta voglia di tornare a lavorare”.

Ma non sono solo i Patronati a sostenere le persone in difficoltà; per far fronte all'emergenza il Ministero dell'Economia e

## L'INPS LAVORA CON SOLERZIA

**L'**INPS nei mesi scorsi ha inviato ai datori di lavoro domestico cosiddetti “silenti”, una comunicazione in cui chiedeva di giustificare il motivo di una rilevata irregolarità nei versamenti contributivi (assenza di versamento per permesso non retribuito, maternità, eventuale data di cessazione non acquisita, ecc).

Il termine ultimo fissato dall'Inps per acquisire le comunicazioni giustificative era il 20 giugno; trascorso tale termine l'Istituto si prefiggeva di inviare ai datori di lavoro silenti un avviso bonario di pagamento.

Già dal 25 giugno scorso i datori di lavoro si sono visti recapitare la missiva Inps che chiedeva il versamento entro 30 giorni con F24 dei contributi previdenziali ed assistenziali, le sanzioni civili e gli interessi di mora.

È possibile peraltro accedere alla rateizzazione presentando apposita istanza di dilazione amministrativa.

delle Finanze ha disposto, con decreto, la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi nell'arco temporale 20 maggio 2012 – 30 novembre 2012. Tale sospensione è stata ribadita dall'Inps con Circolare n. 85 del 15 giugno 2012, includendo anche il settore domestico, per cui sono rimandati i pagamenti dei contributi del secondo e terzo trimestre 2012 e dei trimestri precedenti dovuti a seguito di comunicazioni di assunzione la cui lettera di accoglimento indica il primo versamento nei 30 giorni dal ricevimento.

## CAS.SA.COLF NOVITÀ NEL REGOLAMENTO

**L**a CAS.SA.COLF (ente bilaterale del comparto domestico) ha apportato miglioramenti al proprio regolamento.

Con le modifiche entrate in vigore, gli interessati alle prestazioni della CAS.SA.COLF, anche nel caso di rapporti di lavoro con poche ore settimanali, possono, a cominciare dal prossimo 10 luglio, effettuare versamenti volontari ed aggiuntivi rispetto al contributo minimo obbligatorio stabilito dal Contratto collettivo nazionale (0,03 euro per ogni ora pagata). Tale opportunità permette di raggiungere così la soglia dei 25 euro annui ed accedere alle prestazioni.

Inoltre è possibile recuperare, sempre tramite versamenti aggiuntivi, il mancato pagamento di un massimo di 2 trimestri consecutivi arretrati. La regolarizzazione può avvenire a condizione che siano stati versati i contributi relativi ad almeno un trimestre precedente a quelli da recuperare. Per ottenere la prestazione l'interessato dovrà allegare alla richiesta anche la documentazione relativa ai trimestri recuperati. Il Comitato Esecutivo dell'Ente ha ritenuto opportuno considerare validi, pur in assenza di versamenti, i periodi di maternità e disoccupazione, in aggiunta ai casi, già previsti dal regolamento, quali la malattia e l'infortunio. Inoltre, la CAS.SA.COLF, data l'ingente presenza nel comparto di lavoratori stranieri, ha esteso la procedura di rimborso anche ai ricoveri avvenuti fuori dal nostro Paese e dall'Unione Europea. Le domande relative alle prestazioni previste a favore dei datori di lavoro dovranno ora essere inoltrate direttamente alla CAS.SA.COLF, anziché alla Compagnia di assicurazione.

Assindatcolf tramite le proprie sedi territoriali offre assistenza per l'istruttoria delle pratiche.

## DEDUZIONI E DETRAZIONI

**N**on poteva di certo passare inosservato un interessante articolo pubblicato nel mese di maggio 2012 su “Confedilizia Notizie”; a pag. 2, nella rubrica “Lente di Ingrandimento”, si parla di “deduzioni e detrazioni” e si chiarisce in modo puntuale la differenza tra i due termini, il cui significato non solo si tende erroneamente a confondere, ma di frequente si tende a riunire sotto la stessa accezione.

Spiega infatti l'estensore dell'articolo: “Spesso, nel comune parlare, si fa confusione tra deduzioni e detrazioni fiscali. Tuttavia la differenza non è di poco conto. Le prime sono importi da sottrarre al reddito imponibile sul quale poi si calcola l'imposta lorda. Le seconde sono importi da sottrarre all'imposta lorda per calcolare l'imposta netta...”.

Riportando tutto questo al settore del lavoro domestico, è detraibile la spesa che si affronta quando una persona non autosufficiente ha alle proprie dipendenze una badante, a condizione che il reddito del datore di lavoro sia inferiore ai 40.000 euro; è invece deducibile, la spesa sostenuta per il pagamento dei contributi Inps.

## ESTESA AD UN ANNO LA VALIDITÀ DEL PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE

**T**ra le novità introdotte dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, vi è anche quella che apporta le modifiche all'art. 22, comma 11, del T. U. sull'immigrazione, che garantisce la continuità del diritto di soggiorno al lavoratore straniero che perde il posto di lavoro: si passa da sei mesi ad **un anno**, ovvero il diritto è garantito per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito.

L'art. 22, comma 11, del T.U. sull'immigrazione, dal 18 luglio 2012 viene, quindi, così modificato: “...il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”.

## ASSINDATCOLF SUL TERRITORIO NAZIONALE

SEZIONE	DELEGATO	INDIRIZZO	TELEFONO
<b>AGRIGENTO</b>	Geom. Mario Falletta	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Esseneto, 88 - cap 92100	0922/596988
<b>ANCONA</b>	Dr.ssa Marisa Rodriguez Montalvo	Sede ed Uffici operativi in Via Marsala, 12 - cap 60122	071/2072671
<b>AREZZO</b>	Avv. Barbara Fabbri	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Ristoro d'Arezzo, 164 - cap 52100	0575/324072
<b>ASTI</b>	Sig.ra Clara Currado	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via delle Grazie, 1 - cap 14100	0141/557742
<b>AVELLINO</b>	Sig.ra Gabriella Spagnuolo	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Appia 2 <sup>a</sup> Traversa, 117 - cap 83042 Atripalda	0825/624968
<b>BARI</b>	Sig.ra Gilda Signorile	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via V.N. de Nicolò, 37 - cap 70121	080/5235467
<b>BELLUNO</b>	Rag. Gianni Mambretti	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Sant'Andrea, 6 - cap 32100	0437/26935
<b>BENEVENTO</b>	Dr.ssa Fabiola Poccetti	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Massimo D'Azeglio, 32 - cap 82100	0824/317426
<b>BERGAMO</b>	Dr.ssa Simona Paris	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Giorgio Paglia, 5 - cap 24122	035/244353
<b>BOLOGNA</b>	Rag. Enrico Bernardini	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Calanco, 11 - cap 40139	051/546333
<b>BRESCIA</b>	Dr. Ivo Amendolagine	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Vittorio Emanuele II, 31 - cap 25122	030/48503
<b>CATANIA</b>	Rag. Rosaria Musmeci	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via R. Giuffrida Castorina, 17 - cap 95128	095/449373
<b>CHIAVARI</b>	Avv. Alessandro Lupi (Resp. Bragoli)	Sede distaccata della Sezione di Genova in Piazza Roma, 50 - cap 16043	0185/303641
<b>FIRENZE</b>	Cav. Tiziano Casprini	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Solferino, 10 - cap. 50123	055/283349
<b>FORLI'</b>	Rag. Anselmo Raccagni	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Giorgina Saffi, 5 - cap 47100	0543/20026
<b>GENOVA</b>	Avv. Alessandro Lupi	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Martin Piaggio, 15 - cap 16122	010/84627231
<b>GORIZIA</b>	Avv. Loredana Noioso	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via A. Diaz, 3 - cap 34170	0481/32378
<b>GROSSETO</b>	Dr. Lamberto Londini	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Corso Carducci, 34 - cap 58100	0564/412373
<b>LA SPEZIA</b>	Rag. Giusi Mancuso	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Marsala, 36 - cap 19121	0187/779902
<b>LECCE</b>	Dr. Paolo Babbo	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Nazario Sauro, 51 - cap 73100	0832/254211
<b>LIVORNO</b>	Rag. Cinzia Guerrieri	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via G. Del Testa, 19 - cap 57123	0586/897902
<b>LUCCA</b>	Rag. Elio Fico	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Piazza Bernardini, 41 - cap 55100	0583/4441
<b>MILANO</b>	Sig. Stefano Rossi	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via S. Maria Segreta, 7/9 - cap 20123	02/809503
<b>MODENA</b>	Dr. Andrea Zini	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Strada Scaglia Est 144 - cap 41100	059/354666
<b>MONZA</b>	Sig. Stefano Rossi	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Mosè Bianchi 18/A - cap 20900	02/809503
<b>NAPOLI</b>	Dr. Fabio Migliardi	Sede e Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Viale Gramsci, 17/B - cap 80122	081/664530
<b>PARMA</b>	Prof. Giovanni Mazzoli	Sede e Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Strada Nuova, 2 - cap 43100	0521/200829
<b>PERUGIA</b>	Ing. Armando Fronduti	Sede e Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Sicilia, 39/H - cap 06124	075/5058212
<b>PIACENZA</b>	Dr. Maurizio Mazzoni	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via S. Antonino, 7 - cap 29100	0523/327273
<b>PIETRASANTA</b>	Rag. Elio Fico	Sede distaccata della Sezione di Lucca in Via Garibaldi, 97 - cap 55045	0584/28251
<b>PISA</b>	Rag. Mario Giannetti	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Torino, 1/bis - cap 56123	050/564225
<b>PISTOIA</b>	Sig.ra Maria Grazia Bonacchi	Sede ed Uff. op. c/o CONFEDILIZIA in Piazza Gramsci, 10 - cap 51016 Montecatini Terme	0572/904253
<b>PORDENONE</b>	Rag. Giuseppe De Franceschi	Sede ed Uffici operativi in Via Beato Odorico, 13 - cap 33170	0434/209130
<b>POTENZA</b>	Avv. Giuseppe Giuratrabocchetta	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Settembrini, 16 - cap 85100	0971/21354
<b>REGGIO C.</b>	Dr.ssa Maria Grazia Fiumanò	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Corso Vittorio Emanuele III, 51 - cap 89127	0965/332758
<b>REGGIO E.</b>	Dr. Glauco Camurri	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Corso Garibaldi, 11 - cap 42100	0522/454193
<b>RIMINI</b>	Dr.ssa Maria Teresa Conti	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Corso d'Augusto, 115 - cap 47921	0541/21773
<b>ROMA</b>	Avv. Paola Mandarinì	Sede ed Uffici operativi in Via Emanuele Gianturco, 5 - cap 00196	06/32650952
<b>ROMA (EUR)</b>	Avv. Paola Mandarinì	Sede distaccata in Via Montagne Rocciose, 68 - cap 00144	06/32650952
<b>SIRACUSA</b>	Dr. Biagio Bonfiglio	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Montedoro, 66 - cap 96100	0931/66569
<b>TORINO</b>	Sig.ra Pierfranca Santoro	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Alberto Nota, 3 - cap 10122	011/5214218
<b>TRENTO</b>	Sig. Emanuele Trincherò	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via della Prepositura, 42/44 - cap 38100	0461/232211
<b>TREVISO</b>	Sig.ra Antonella Aceti	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Riviera Garibaldi, 19 - cap 31100	0422/591043
<b>TRIESTE</b>	Rag. Mario Pacorini	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via Mercadante, 1 - cap 34122	040/638512
<b>UDINE</b>	Rag. Gioacchino De Marco	Sede ed Uffici operativi c/o CONFEDILIZIA in Via A. Zanon, 16 - cap 33100	0432/503606
<b>VENEZIA</b>	Dr.ssa Susanna Rossi	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Via Torino, 151/E - cap 30172 Mestre	041/5322815
<b>VICENZA</b>	Rag. Manuel Gallio	Sede c/o CONFEDILIZIA - Uffici operativi in Viale della Repubblica, 27 - cap 36066 Sandrigo	0444/750929